



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0012/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0288/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Monica De Vergori - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 33333/828pf25-26/GC/DP/rm del 24 giugno 2026, depositato il 24 giugno 2026, nei confronti del sig. Giovanni Serafini e della società ASD Sangiovese 1927, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 24 giugno 2026, depositato il giorno stesso, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. SERAFINI Giovanni, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sangiovese 1927, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessio Bandinelli, tecnico responsabile del settore giovanile della predetta società, nel mese di dicembre 2025, dapprima contattasse in data 4.12.2025 sia telefonicamente che tramite messaggi whatsapp la sig.ra V.P., madre del calciatore minore sig. G.F., all'epoca tesserato per la società Laterina, nonché il calciatore medesimo e poi, in data 5.12.2025, incontrasse entrambi presso la sede della società, per convincere il giovane atleta a svincolarsi dalla società di appartenenza e tesserarsi per la società A.S.D. Sangiovese 1927, a tal fine prospettandogli l'immediato inserimento nella prima squadra militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 Elite; dopo che il calciatore aveva richiesto e ottenuto lo svincolo e dopo che aveva preso parte in data 17.12.2025 ad un allenamento con la nuova squadra, la società A.S.D. Sangiovese 1927 non lo tesserava;

— la società A.S.D. SANGIOVESE 1927, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Serafini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, e dal sig. Alessio Bandinelli, così come descritti nel capo di incolpazione di cui alla comunicazione di conclusione delle indagini notificata e di seguito riportato: *“violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel mese di dicembre 2025, dapprima contattato in data 4.12.2025, sia telefonicamente che tramite messaggi whatsapp, la sig.ra V.P., madre del calciatore minore sig. G.F., all'epoca tesserato per la società Laterina, nonché il calciatore medesimo e poi, in data 5.12.2025, incontrato entrambi presso la sede della società, per convincere il giovane atleta a svincolarsi dalla società di appartenenza e tesserarsi per la società A.S.D. Sangiovese 1927, a tal fine prospettandogli l'immediato inserimento nella prima squadra militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 Elite; dopo che il calciatore aveva richiesto e ottenuto lo svincolo e dopo che aveva preso parte in data 17.12.2025 ad un allenamento con la nuova squadra, la società A.S.D. Sangiovese 1927 non lo tesserava”*.

La fase istruttoria

In data 24.02.2026 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 28.1.2026 dall'Organismo di Vigilanza della F.I.G.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 828pf25-26 avente ad oggetto *“Accertamenti in merito alla condotta della società A.S.D. Sangiovese 1927 nei confronti del calciatore sig. G.F.”*.

Con la richiamata segnalazione l'Organismo di Vigilanza della F.I.G.C. inoltrava alla Procura Federale quanto esposto il 18.12.2025 dalla madre del calciatore minorenne sig. G.F. per il tramite la piattaforma Whistleblowing della F.I.G.C., creata allo scopo di raccogliere segnalazioni circa comportamenti poco “ortodossi” nei confronti dei minori, che riferiva che nel corso del mese di dicembre 2025 sia lei che il figlio, all'epoca tesserato per il LATERINA, erano stati contattati dal sig. Alessio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

BANDINELLI, responsabile del settore giovanile dell' A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, anche personalmente, per convincerli a far tesserare il giovane calciatore per la Società da lui rappresentata al fine di introdurlo immediatamente nella formazione Allievi 2010 previo svincolo dalla LATERINA. Tuttavia il Sig. BANDINELLI, una volta che il ragazzo aveva ottenuto lo svincolo dalla società di appartenenza e dopo avergli fatto svolgere una sola seduta di allenamento con la nuova compagine, rappresentava loro che la SANGIOVANNESE non era più interessata al tesseramento poiché nel frattempo aveva acquisito le prestazioni di altri calciatori per il ruolo che quest'ultimo avrebbe dovuto ricoprire.

Evidenziava, infine, l'esponente che le condotte tenute dal sig. Alessio BANDINELLI e dalla società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 avevano ingenerato nel figlio un pesante stato di malessere anche alla luce del fatto che era stato indotto a svincolarsi dal LATERINA rimanendo quindi senza squadra. Allegava gli screenshot dei messaggi whatsapp scambiati con il sig. BANDINELLI e due *file* audio relativi a conversazioni intercorse con quest'ultimo.

L'Organo inquirente avviava l'attività istruttoria acquisendo, fra l'altro, il foglio di censimento della Società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 per la s.s. 2025-26, la posizione di tesseramento del calciatore minorenni G.F., quella relativa al tesseramento del Sig. Alessio BANDINELLI e del Sig. Lorenzo RODADINI, allenatore della formazione Allievi 2010 e provvedeva all'audizione dei tre soggetti appena citati acquisendo anche alcuni screenshot di messaggi whatsapp intercorsi tra il sig. Alessio BANDINELLI e il minore G.F..

La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento sufficientemente istruito in base alle testimonianze e alla documentazione raccolta, in data 13.05.2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri Giovanni SERAFINI, Alessio BANDINELLI e alla società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 quanto riportato nel suddetto atto.

Il sig. Alessio BANDINELLI formulava proposta di sanzione concordata ai sensi dell'art. 126 del CGS che veniva ritenuta congrua dall'Organo inquirente con conseguente definizione del procedimento disciplinare nei confronti dell'anzidetto avvisato.

Nessuna difesa veniva invece svolta dal sig. Giovanni SERAFINI e dalla società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 di talché la Procura Federale, con atto del 24 giugno 2026, deferiva i predetti innanzi a questo Tribunale perché rispondessero di quanto in precedenza riportato.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 23.07.2026.

Nessuna delle parti depositava memoria.

L'udienza del 23.07.2026

All'udienza del 23.07.2026, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell'1.07.2026, era presente l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento e richiamato il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione di mesi due di inibizione al Presidente Sig. Giovanni SERAFINI della sanzione di euro 500,00 di ammenda alla Società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927.

La decisione

Ritiene il Tribunale che secondo logica, al fine di poter valutare il comportamento omissivo imputato al Sig. Giovanni SERAFINI e la conseguente responsabilità diretta contestata all'ASD SANGIOVANNESE 1927 vada preliminarmente esaminata, sia pure in via incidentale stante l'intervenuto accordo sanzionatorio, la condotta, questa volta attiva, del Sig. Alessio BANDINELLI dalla quale discende la contestata responsabilità oggettiva del medesimo sodalizio.

In disparte la questione se la sottoscrizione di un modulo di patteggiamento ex art. 126 CGS costituisca, o meno, ammissione di colpevolezza, osserva il Collegio che nel caso di specie, come risulta dall'ampia istruttoria svolta dalla Procura Federale, è lo stesso Sig. BANDINELLI ad ammettere, in sede di sua audizione in data 18.03.2026, i comportamenti contestatigli e denunciati dalla madre del calciatore minorenni G.F.. Il BANDINELLI, quindi, rende ampia confessione circa lo svolgimento dei fatti e conclude la sua deposizione, quale persona sottoposta a indagini, chiedendo che "... venga applicato il minimo della pena in virtù della buona fede manifestata e che ho cercato comunque di aiutare il ragazzo a trovare un'altra squadra".

Che poi le condotte poste in essere dal Sig. BANDINELLI nella fattispecie in esame costituiscano " *violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. ...*", come allo stesso contestato dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini, non può essere messo in discussione ove solo si consideri che il responsabile del Settore Giovanile della SANGIOVANNESE ha convinto il giovane G.F., con lusinghe e promesse, poi risultate vane, a risolvere, mediante richiesta di svincolo, il suo rapporto con la LATERINA con la prospettiva di immediato tesseramento per la SANGIOVANNESE, tesseramento in seguito mai verificatosi per ragioni non certo imputabili al calciatore minorenni.

Ritiene quindi il Tribunale che la responsabilità disciplinare del Sig. Alessio BANDINELLI possa ritenersi accertata con



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

riferimento a tutte le condotte a suo tempo ascrittegli dalla Procura Federale. Da tale accertamento consegue la responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del CGS dell'ASD SANGIOVANNESE 1927.

Si può quindi procedere all'esame della posizione del Presidente del sodalizio sportivo, Sig. Giovanni SERAFINI, al quale viene sostanzialmente contestato, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sangiovanese 1927, di aver consentito e comunque non impedito le condotte antisportive imputate al BANDINELLI. Si tratta quindi di un comportamento meramente omissivo che può dirsi acclarato dalla semplice considerazione che il comportamento antisportivo si è effettivamente consumato e che il legale rappresentante svolge un ruolo di garanzia nei confronti dell'ordinamento sportivo anche in relazione al comportamento dei tesserati della società rappresentata. La Corte Federale di Appello ha più volte affermato il principio secondo il quale *"Con riferimento al ruolo del Presidente della società sportiva, è immanente il principio secondo il quale, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con i quali è destinata ad entrare in contatto, egli assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Non si tratta quindi di una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma piuttosto di una responsabilità in cui l'elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo e non tanto nella c.d. culpa in eligendo o nella c.d. culpa in vigilando, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (ed eventualmente di coloro, anche non tesserati, che abbiano agito in nome o nell'interesse della stessa) derivanti proprio dall'assunzione della predetta funzione di Presidente (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024)"* (CFA [Sez. I - Decisione N. 0142 Del 5 Giugno 2026](#)).

La società deferita deve, dunque, rispondere anche a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento omissivo posto in essere dal suo Presidente, così come dianzi evidenziato.

Con riguardo al regime sanzionatorio, il Tribunale, preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale, non ritiene di poterle condividere quanto alla quantificazione richiesta ove semplicemente si consideri che la condotta antisportiva di maggior rilievo disciplinare è certamente quella imputata al BANDINELLI e che quest'ultimo si è accordato con la Procura Federale, ex art. 126 CGS, per una sanzione base (poi dimezzata in virtù del rito) di mesi due di squalifica. La condotta omissiva del Presidente SERAFINI, certamente meno incisiva nell'ambito della fattispecie all'esame di questo Collegio di quella ascritta al BANDINELLI, appare quindi meritevole di essere ridotta rispetto alla richiesta dell'Organo requirente, come pure quella della SANGIOVANNESE come logica conseguenza.

Congrue, dunque, le sanzioni in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Serafini, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società ASD Sangiovanese 1927, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 24 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai